

Tribunale di Messina

N. 5446/2009 R.G.N.R.
 N. 1103/2010 R.G. Trib.
 N. 1501/2012 Reg. Sent.

N. Reg. Esec.
 N. Camp. Pen.
 Redatta Schoda il

TRIBUNALE DI MESSINA
 Seconda sezione penale



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico dott. Bruno Sagone
 alla pubblica udienza del 2 luglio 2012

con l'intervento del P.M. vpo dott. Vittorio Lo Giudice, dell'Avv. Giuseppe Carrabba
 in difesa della parte civile e dell'Avv. Sebastiano Russo (in sostituzione dell'Avv.
 Antonio Maria La Scala) in difesa dell'imputato, che hanno concluso come da verbale
 e con l'assistenza del cancelliere B3 dott.ssa Loredana Schepisi
 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

, nato a
 (domicilio eletto).

residente in

Libero, assente

IMPUTATO

Art. 368 c.p. - per avere, con relazione di servizio indirizzata al Comandante della
 potta del suo alloggio presso la stazione C.C. di e di avere consegnato la
 chiave all'App. che avrebbe dovuto a sua volta consegnarla al comandante
 della stazione e di avere successivamente constatato che, dall'armadietto
 dell'alloggio, erano state asportate delle scarpe ed una divisa di ordinanza, a lui in uso,
 con ciò implicitamente accusando i soggetti su citati e gli altri appartenenti alla
 stazione C.C. di del reato di furto commesso ai suoi danni.

il 07.05.2009.

In fatto e in diritto

1. A seguito di decreto emesso dal Gup di questo Tribunale il 10-6-2000,
 era tratto a giudizio per rispondere del reato descritto in epigrafe.

Con la costituzione di parte civile di all'odierna udienza - assente
 l'imputato - conclusa l'istruttoria dibattimentale (espletata nel corso di più udienze) si
 è svolta la discussione, in esito alla quale le parti hanno concluso nei termini riportati
 verbale. Dopo camera di consiglio, è stata quindi emessa la presente sentenza,
 pubblicata mediante lettura del dispositivo.

2. Il procedimento in oggetto trae origine da una relazione di servizio, datata 7-5-2009,
 indirizzata dal Carabiniere, affettivo alla Stazione C.C. di
 al servizio provvisorio presso la stazione C.C. di al
 comandante di quest'ultima.

Tribunale di Messina

Nella circostanza, il militare premetteva di avere lasciato, la mattina del 5-12-2008, il proprio posto letto presso la Caserma di [redacted] - in quanto inviato in servizio provvisorio presso la Stazione di [redacted] - non prima di essersi premurato a chiudere a chiave il suo armadietto personale, all'interno del quale erano custoditi effetti personali e militari in sua dotazione, nonché la porta d'ingresso della sua camera, e consegnato le chiavi all'App. [redacted] militare di servizio alla Caserma. Aggiungeva che il 19-4-2009 egli era tornato presso la Stazione CC di [redacted] aveva suonato il relativo campanello - in quanto non più in possesso delle chiavi e del telecomando della porta carraia, ritiratagli su disposizione del Comandante la Stazione in oggetto - e, accompagnato dall'App. [redacted] che gli aveva aperto, si era recato presso la sua camera, constatando che la porta d'ingresso era aperta e che il suo armadietto personale presentava le ante completamente spalancate. Dall'interno dell'armadietto, inoltre, era stata asportata una divisa estiva ed un paio di scarpe nere.

Ora, secondo l'impostazione accusatoria, il [redacted] con la menzionata relazione, avrebbe ingiustamente incolpato gli appartenenti alla Stazione dei Carabinieri di [redacted] - del reato di furto ai danni di [redacted] e su tutti il Comandante di essa, [redacted] - del reato di furto ai suoi danni. Ciò, si sostiene, pur nella consapevolezza dell'assoluta innocenza delle persone incolpate.

Di qui la contestazione del reato di calunnia.

3. Va premesso che, per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto previsto e punito dall'art. 368 c.p., "è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato da lui non commessi" (Cass., sez. VI, nr. CED 91/187036), dal punto di vista soggettivo, invece, "è necessaria la dimostrazione che l'imputato abbia acquisito la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Di conseguenza, non può essere addebitato tale delitto allorché sussistano elementi tali da far sorgere, nell'animo del denunciante, anche soltanto ragionevoli dubbi in ordine alla colpevolezza di colui nei cui confronti la denuncia è diretta" (Cass., sez. VI, nr. CED 90/185511).

Occorre pertanto stabilire, al fine di verificare la fondatezza dell'assunto accusatorio, se l'imputato abbia effettivamente accusato taluno - nella specie i Carabinieri della Stazione di [redacted] del furto della divisa e delle scarpe in suo uso, se le persone eventualmente accusate avessero delle responsabilità in proposito e, in caso negativo, se il [redacted] fosse consapevole - nel momento in cui presentò la relazione - dell'innocenza delle persone incolpate.

4. Ebbene, il [redacted] costituitosi parte civile nel presente procedimento, ha rammentato che il [redacted] già effettivo alla Stazione di [redacted] da lui comandata, era stato mandato in servizio provvisorio presso la Stazione CC di [redacted] e, rientrando nella sua camera nella Caserma di [redacted] aveva affermato di avere constatato la sparizione di una divisa e di un paio di scarpe d'ordinanza, lamentandosene con il militare di servizio [redacted] Ha quindi riferito che il [redacted] disponeva di una camera singola, non chiusa a chiave, e che le divise di ordinanza erano state portate via dal militare al momento del [redacted]

Tribunale di Messina

provvisorio trasferimento. In proposito, egli ha però precisato in dibattimento di non sapere cosa il [redacted] abbia nella circostanza portato con sé e cosa abbia eventualmente lasciato in Caserma. Salvo poi confermare, a seguito della contestazione operata dal P.M., la dichiarazione resa in fase di indagini preliminari, secondo cui il [redacted] "ha portato con sé tutti gli oggetti personali, lasciando in camera solo un tv color piccolo e un dvd, che poi ha ritirato il 19-4-2009". Ha quindi dichiarato che il [redacted] dopo essere stato destinato alla Stazione di [redacted] consegnò all'App. [redacted] la chiave della Caserma ed il telecomando, ribadendo che non esisteva invece alcuna chiave delle camere. Sul punto, ha sottolineato che le porte dei singoli alloggi, in numero di quattro, potevano essere aperte con la medesima chiave, un passepartout, e che le stesse venivano lasciate aperte con le chiavi attaccate, per consentire di effettuare le pulizie quotidiane. Ha altresì riferito che a tali camere può accedere la donna delle pulizie, che le effettua sempre accompagnata dal militare di servizio. Ha aggiunto di avere espresso nei confronti del [redacted] all'epoca in servizio di ferma volontaria per quattro anni, un giudizio non lusinghiero circa l'attitudine ad essere ammesso al servizio permanente e che era stato lo stesso prevenuto a chiedere di essere trasferito alla Stazione di [redacted] per lavorare più serenamente. Ha tuttavia negato che sussistesse un rapporto di conflittualità tra lui ed il [redacted] ed ha detto di non sapere se quest'ultimo si fosse messo a rapporto con il Generale [redacted] Comandante della [redacted] né il motivo del trasferimento provvisorio del [redacted] alla Stazione di [redacted] Ha infine convenuto sull'obbligo di un Carabiniere di denunciare la sottrazione di una divisa d'ordinanza dal proprio armadietto. [redacted] ha dichiarato che il 19-4-2009 il [redacted] si era presentato presso la Stazione di [redacted] e gli aveva chiesto la chiave della sua camera, dovendo ivi prelevare [redacted] degli indumenti. Egli aveva accompagnato il commilitone, avvisando il [redacted] ed aveva constatato che la porta della camera era chiusa, ma non a chiave. Una volta prelevata la propria roba, l'imputato gli aveva riferito che dalla camera, a suo dire lasciata chiusa a chiave, mancavano una divisa ed un paio di scarpe d'ordinanza, precisandogli di avere già comunicato ciò al Comandante della Stazione di [redacted]. Ha sottolineato di non avere verificato se vi fosse una chiave appesa alla toppa dal lato interno, né se le ante dell'armadietto fossero aperte o chiuse, e di avere subito segnalato al M.ilo [redacted] la sparizione di un vestigiario dedotta dal [redacted].

Il Mar. [redacted] all'epoca dei fatti Comandante della Stazione di [redacted] ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente da [redacted] che gli segnalava la sparizione di una divisa e di un paio di scarpe custodite presso la Stazione di [redacted]. Egli aveva rassicurato il Carabiniere e, dopo qualche giorno, su invito della Compagnia CC [redacted] aveva invitato il prevenuto e stilare una relazione di servizio in proposito. Ha quindi dichiarato che i Carabinieri indossano la divisa estiva all'incirca a maggio-giugno e che il [redacted] venne assegnato provvisoriamente alla Stazione di [redacted] a dicembre 2008, precisando di non avere verificato se, nella circostanza, l'imputato avesse portato con sé anche la divisa estiva.

Tribunale di Messina

L'App. ha a sua volta dichiarato che il [redacted] dovendosi recare il 5-12-2008 per un periodo di tempo presso la Stazione di [redacted] gli aveva chiesto di potere fare il duplicato delle chiavi della Caserma, ma egli non aveva acconsentito ed aveva ottenuto la consegna dal commilitone di tutte le chiavi in suo possesso. Ha precisato che le chiavi delle quattro camere della Stazione di [redacted] rimanevano attaccate alle porte, per consentire il controllo e l'ispezione da parte dei superiori, e che gli armadi non avevano chiusura. Ha altresì evidenziato di non essere stato presente al momento in cui il [redacted] lasciò la camera, ma di avere constatato la sera stessa, alla fine del proprio turno di servizio ed in occasione dell'attivazione del sistema di antintrusione, che la porta dell'alloggio del [redacted] era chiusa, con la chiave attaccata alla toppa esterna, senza mandata. Ha aggiunto che il [redacted] si lamentava di tutto, ma aveva un buon rapporto con il M.llo [redacted] da lui considerato alla stregua di un padre. Ha quindi riferito che ogni mattina la donna delle pulizie, anziana, veniva in Caserma ed espletava il suo lavoro senza essere controllata da alcuno.

L'imputato, sottopostosi ad esame, ha riferito di essere stato ricevuto, il 20-3-2009, dal Generale [redacted] e di avergli nella circostanza segnalato la propria situazione di contrasto con il Comandante della Stazione di [redacted], ricevendo dall'ufficiale assicurazioni circa un imminente suo trasferimento ad altra sede. Il 19-4-2009 egli si era quindi recato presso la Stazione di [redacted] per ritirare i propri effetti personali e, dopo avere chiesto al piantone di potere accedere al proprio alloggio, aveva constatato che la porta dello stesso era aperta, così come le ante dell'armadio. Dopo avere raccolto e sistemato nella sua autovettura la propria roba, prima di andare via, aveva riferito al collega di servizio che mancava la sua divisa estiva ed un paio di scarpe, non portate con sé in occasione del trasferimento provvisorio presso la Stazione di [redacted], avvenuto in inverno e programmato per breve periodo. Egli aveva quindi contattato il M.llo [redacted] Comandante della Stazione di [redacted] che gli aveva consigliato, anche dopo essersi consultato con il Comandante della [redacted], di non stilare alcuna relazione di servizio. Ma in seguito l' [redacted] lo aveva contattato, rappresentandogli che la Compagnia CC [redacted] aveva sollecitato l'invio di una relazione sull'accaduto ed egli aveva provveduto in tal senso, limitandosi ad esporre i fatti, senza l'intenzione di accusare o calunniare nessuno.

Il prevenuto ha ribadito di avere consegnato all'App. [redacted] tutte le chiavi in suo possesso, compresa quella della stanza dopo averla chiusa con mandata, precisando che le camere erano solitamente lasciate aperte, ma egli la chiudeva in quanto vi erano custodite le manette e non vi era un armadio con lucchetto, precisando di non sapere se con la stessa chiave era possibile aprire anche altre camere. La donna delle pulizie veniva due-tre volte alla settimana ed egli soleva controllarla quando puliva la sua camera. Ha quindi sottolineato di avere ricevuto note eccellenti prima del suo servizio alla Stazione di [redacted] e che il [redacted] che evidentemente nutriva astio nei suoi confronti, aveva invece formulato nei suoi riguardi un giudizio di "inferiorità rispetto alla media", circostanza questa che ha inciso negativamente

Tribunale di Messina

sulle sue possibilità di permanenza nell'Arma dei Carabinieri. Ha peraltro evidenziato un rapporto conflittuale anche con il Maggiore [redacted] prospettando di non avere potuto in alcun modo difendersi dai giudizi di scarsa idoneità formulati nei suoi confronti.

[redacted] padre dell'imputato, ha riferito di avere appreso da quest'ultimo l'episodio del mancato rinvenimento della divisa e delle scarpe nella camera, sempre a dire di suo figlio, lasciata chiusa a chiave. Ha precisato di avere fatto anche lui il Carabiniere e di non ricordare se [redacted] gli disse o meno di avere portato con sé la divisa estiva presso gli uffici della Stazione di [redacted].

Il Maggiore [redacted] in atto Comandante la Compagnia Carabinieri di [redacted] ha dal canto suo riferito che il [redacted] era stato inviato alla Stazione di [redacted] sia per l'esigenza di rafforzare l'organico di tale ufficio, sia per la situazione di conflitto che a dire del [redacted] esisteva tra il medesimo ed il M.llo [redacted].

che peraltro, secondo esso teste, era unilaterale, nel senso che era l'imputato a nutrire risentimento verso il suo superiore, non viceversa. Ha quindi dichiarato di avere invitato il [redacted] a redigere una relazione di servizio circa la prospettata sparizione della divisa e del paio di scarpe e di avere sentito gli altri effettivi alla Stazione di [redacted] che invece avevano fornito una versione dei fatti configgente con quella del Carabiniere. Ha quindi precisato di avere espresso per due volte giudizio negativo sulla raffermata del [redacted] e che una volta erano stati al predetto ritirati il tesserino e la pistola per ragioni di carattere psicologico (un tentativo di suicidio) ma, dopo l'espletamento delle disposte visite, costui era stato riammesso in servizio.

5. Orbene, appare anzitutto opportuno premettere che il contenuto della relazione di servizio, pur non contenendo esplicita accusa nei confronti di taluno, risulta sicuramente idonea a provocare l'apertura di un procedimento penale per il reato di furto della divisa e delle scarpe. La circostanza che l'ambiente in cui lo stesso si sarebbe verificato non è accessibile a *quisque de populo*, poi, era tale da potere ingenerare sospetti a carico delle persone che, per l'attività svolta, occupavano in fatto i locali, ossia gli effettivi della Caserma. Quantomeno, si prospettavano elementi di responsabilità circa il controllo di uffici che, naturalmente, richiedevano la massima attenzione e diligenza, non foss'altro per la presenza, nelle camere, delle armi dei militari ivi ospitati.

Ciò premesso, alla stregua delle esposte emergenze, appare evidente che gli appartenenti alla Stazione dei CC di [redacted] - segnatamente il M.llo [redacted] e gli App.ti [redacted] - hanno confutato l'affermazione del [redacted]

secondo cui egli avrebbe chiuso a chiave la sua camera ed il proprio armadio, consegnandole poi al [redacted] affermando che le stanze erano sempre lasciate aperte ed erano comunque inaccessibili ad estranei.

Tali testimonianze, in realtà, non appaiono immuni da incongruenze.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla circostanza, che secondo il M.llo [redacted] - la donna delle pulizie veniva sempre seguita, allorquando entrava nelle camerate, dal militare di servizio, argomentazione invece confutata dall'App. [redacted]

Tribunale di Messina

In *secundis*, la circostanza del cattivo rapporto tra il M.llo _____ ed il _____ - sostenuta da quest'ultimo e confermata dal Maggiore _____ - per un verso non è stata riconosciuta dal citato Comandante della Stazione di _____ per l'altro è stata categoricamente smentita dall'App. _____ che ha addirittura affermato che

l'imputato considerava il M.llo _____ come un padre. Non può peraltro sottacersi che se davvero il contenuto della relazione conteneva indizi di reità a carico degli effettivi della Caserma di _____, non avrebbe potuto ritenersi sufficiente, a dimostrare la falsità delle accuse, la mera testimonianza dei potenziali indiziati, comprensibilmente mirata a confutare dette accuse. Si sarebbe piuttosto resa necessaria la ricerca di elementi estrinseci, tali da avvalorare l'una o l'altra versione dei fatti. Ma nel caso di specie, non risulta che sia stata svolta alcuna indagine, affidata a persone diverse da quelle coinvolte nella vicenda, atta a verificare se le porte e gli armadi delle camere fossero chiusi a chiave. Troppo semplicistico, peraltro, sarebbe affermare la falsità della tesi del _____ in quanto confutata dalle affermazioni di tre Carabinieri, non foss'altro perchè anche l'imputato, all'epoca, era anch'egli Carabiniere in servizio.

Ma, a ben vedere, il nocciolo della vicenda è senz'altro costituito dalla sparizione o meno dalla Caserma della divisa e delle scarpe. La tesi accusatoria, invero, poggia su tale presupposto ben preciso, ossia il mendacio della relativa affermazione.

Sul punto, l'affermazione del _____, a dire del quale egli non aveva portato con sé tali indumenti al momento del trasferimento a _____ perchè estivi, appare logica e verosimile; soprattutto avuto riguardo alla circostanza che il trasferimento non era programmato per un lungo periodo, tant'è che egli aveva lasciato nella sua camera anche altri oggetti, tra cui - come ammesso dal M.llo _____ - un tv color ed un dvd.

Né è emerso alcun elemento idoneo a confutare tale affermazione, atteso che nessuno dei testimoni ha con certezza riferito cosa fosse rimasto nella camera del _____ dopo il suo provvisorio allontanamento dalla Stazione di _____. Le dichiarazioni in proposito del M.llo _____ è bene evidenziare, risultano poco conducenti, non potendo certo immaginarsi che egli abbia personalmente eseguito nella circostanza un'ispezione nell'alloggio del _____ per accertare cosa vi fosse custodito.

Non può peraltro trascurarsi il dato che l'imputato, come confermato dal M.llo _____ e dal Maggiore _____, ha redatto la relazione di servizio solo a seguito di esplicito ordine dei suoi superiori, il che ingenera naturalmente fondati dubbi circa il suo intento calunnioso.

Alla stregua di una valutazione complessiva della vicenda, si ritiene in definitiva indimostrata, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la volontà (dolo) da parte dell'imputato di accusare ingiustamente gli effettivi della Stazione CC di _____ con la consapevolezza della loro innocenza.

Consegue l'assoluzione di _____ dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p., perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, secondo comma, c.p.p., assolve _____ dal reato ascrittogli, perchè il fatto non costituisce reato;

Tribunale di Messina

visto l'art. 44 c. 3 c.p.p. indica il termine di giorni settanta il termine per il deposito della motivazione.

Messina, 2 luglio 2012.

Il Giudice
dott. Bruno Sugone



Depositato in Cancelleria
il 05-7-2012

Il CA. (Cancelleria)
il 05-7-2012

6 SET. 2012
U.S. PROC. PEN. G. (Dott. Sugone)